

Raccomandazione tecnica FE-320.15i

Fornitori di servizi di formazione per utilizzatori di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)

Indice

1. Applicazione	4
1.1. Destinatari	4
2. Nozioni e abbreviazioni	4
2.1. Nota sul genere	4
2.2. Centri di formazione	4
2.3. Utilizzatori	4
2.4. Dimostratori	4
2.5. Istruttore (Trainer)	4
2.6. Esperto d'esame	4
2.7. PLE	4
2.8. ASFP	4
2.9. IPAF	4
2.10. Suva / INSAI	4
2.11. CFSL	5
2.12. OPI	5
2.13. SNV	5
2.14. Dpcc	5
3. Documenti e norme di riferimento	5
3.1. ASFP: FE-310.15i	5
3.2. ASFP: C-311.15.i1	5
3.3. Suva: 66109.i	5
3.4. CFSL: 6512.i	5
3.5. Legislativa federale: SR 832.30	5
3.6. Legislativa federale: SR 822.166	5
3.7. SNV: SN EN 280	5
3.8. SNV: ISO 29990	5
3.9. SNV: ISO 18878	5
4. Informazioni preliminari	6
4.1. ASFP	6
4.2. Gruppo tecnico per la formazione preventiva	6
4.3. Base giuridica	6
4.4. Principi	6
5. Requisiti dei centri di formazione	6
5.1. Struttura e organizzazione	6
5.2. Qualificazione dei formatori	7
5.3. Qualificazione dei esperti di esami	7
5.4. Infrastruttura	7
5.5. Rapporto formatore / partecipante alla formazione	7
5.6. Controllo qualità	8
6. Procedura di riconoscimento	8
6.1. Svolgimento	8
6.2. Supervisione	9
6.3. Revoca del riconoscimento	9
7. Dimostrazione di completamento della formazione	9
7.1. Composizione	9
7.2. Rilascio	9
7.3. Validità	9
7.4. Logo	9

8.	Approvazione	<hr/>	10
8.1.	Comitato ASFP	<hr/>	10

1. Applicazione

La presente raccomandazione regolamenta i requisiti tecnici dei centri di formazione che offrono servizi di formazione per utilizzatori di piattaforme elevabili. Stabilisce i processi e regolamenta le norme unificate sia dal punto di vista formale che contenutistico. La base è costituita dallo stato dell'arte della tecnica e dalla formazione IPAF raccomandata da Suva.

1.1. Destinatari

La presente raccomandazione tecnica è rivolta ai seguenti destinatari:

- Centri di formazione che effettuano corsi di formazione riconosciuti per utilizzatori di piattaforme elevabili.
- Auditor delle società che si occupano del controllo della qualità (ufficio garanzia della qualità), che verificano i centri di formazione e i loro corsi per utilizzatori di piattaforme elevabili.
- Organi di controllo della legge federale sul lavoro e sull'assicurazione infortuni (LL e LAINF), che regolamentano le attività delle aziende riguardo alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute.

2. Definizioni e abbreviazioni

2.1. Nota sul genere

Per motivi di migliore leggibilità, in questa raccomandazione viene utilizzata la forma maschile per i nomi personali e i sostantivi personali. I termini corrispondenti si applicano a tutti i generi, nell'interesse della parità di trattamento. La forma abbreviata è solo per motivi editoriali e non implica alcun giudizio.

2.2. Centri di formazione

Sono aziende (persone giuridiche) che propongono, nell'ottica della presente raccomandazione, corsi di formazione per utilizzatori e formatori.

2.3. Utilizzatore

È la persona che utilizza le piattaforme elevabili.

2.4. Dimostratore

È una persona qualificata per la formazione tecnica / istruzione di PLE.

2.5. Istruttore (Trainer)

È una persona autorizzata alla formazione per PLE. È autorizzato a svolgere la formazione in conformità con l'ASFP e a impartire istruzioni.

2.6. Esperto d'esame

Un esperto d'esame è autorizzato in conformità con la norma FE-310.15d 10.8.

2.7. PLE

Piattaforme elevabili mobili ai sensi di SN EN 280

2.8. ASFP

Associazione Svizzera Fornitori di Piattaforme

2.9. IPAF

International Powered Access Federation

2.10. Suva / INSAI

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

2.11. **CFSL**

Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro

2.12. **OPI**

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni

2.13. **SNV**

Associazione svizzera di normalizzazione

2.14. **Dpicc**

Dispositivo di protezione individuale contro la caduta

3. **Documenti e norme di riferimento**

3.1. **ASFP: FE-310.15.i¹**

Raccomandazione tecnica: Istruzione e formazione per utilizzatori di piattaforme elevabili

3.2. **ASFP: C-311.15.i¹**

Elenco di riferimento: Istruzione per apparecchiature - Piattaforme elevabili

3.3. **Suva: 66109.i²**

Pubblicazione Suva "Formazione e addestramento in azienda. Fondamenti per la sicurezza sul lavoro"

3.4. **CFSL: 6512.i²**

Attrezzi di lavoro

3.5. **Legislazione federale: SR 832.30³**

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, OPI

3.6. **Legislazione federale: SR 822.116³**

Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro

3.7. **SNV: SN EN 280 parte 1 e 2⁴**

Piattaforme di lavoro elevabili - Calcolo di progettazione – Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza – Esami e le prove

3.8. **SNV: ISO 29990**

Servizi di apprendimento per formazione e aggiornamento - Requisiti di base dei fornitori di servizi

3.9. **SNV: ISO 18878:2025**

Piattaforme elevabili mobili - training dell'operatore (conducente)

¹ Documenti reperibili presso ASFP (www.verbandvsaa.ch)

² Pubblicazioni di Suva: www.suva.ch → Downloads e ordinazioni

³ www.suva.ch/6512d

⁴ Pubblicazioni dell'autorità federale: www.admin.ch/bundesrecht

⁴ Norme: www.snv.ch

4. Informazioni preliminari

4.1. ASFP

Nel 2009 i principali fornitori di piattaforme elevabili in Svizzera hanno costituito un'associazione nota per la sicurezza e la qualità nel settore delle piattaforme elevabili. I membri della ASFP si impegnano a favore di un impiego sicuro di piattaforme elevabili e sono responsabili verso i loro dipendenti oltre a tutelare gli interessi dei clienti.

4.2. Gruppo tecnico per la formazione preventiva

Sotto la guida della ASFP a inizio 2013 si è costituito un gruppo di esperti (IPAF – Suva – ASFP) finalizzato a realizzare ulteriormente i requisiti di istruzione e formazione per utilizzatori di piattaforme elevabili. Per la realizzazione di tali requisiti, oltre alla raccomandazione tecnica esistente, ASFP ha diffuso ulteriori raccomandazioni tecniche e strumenti ausiliari (es. elenchi di riferimento).

4.2.1. ASFP: FE-310.15.i⁶

Raccomandazione tecnica: Istruzione e formazione per utilizzatori di piattaforme elevabili

4.2.2. ASFP: C-311.15.i⁶

Lista di controllo: Istruzione per apparecchiature - Piattaforme elevabili

4.3. Base giuridica

La base della presente raccomandazione tecnica è costituita dai requisiti di legge degli articoli 6 e 8 della OPI, rispettivamente le prescrizioni di formazione e istruzione come da punto 5.5 della direttiva Attrezzatura di lavoro (CFSL 6512).

Inoltre vanno considerate le leggi e le direttive cantonali.

4.4. Principi

Il datore di lavoro dell'utilizzatore è responsabile dell'impiego senza rischi di PLE (piattaforme elevabili).

L'ASFP suggerisce che gli utilizzatori siano istruiti mediante corso di formazione sui rischi dell'impiego di PLE seguito da un esame. Allo scopo è necessaria una formazione teorica e pratica, oltre che un'istruzione in caso di ogni nuovo utilizzo.

5. Requisiti dei centri di formazione

I centri di formazione, che offrono formazioni per utilizzatori di piattaforme elevabili, devono garantire che i corsi siano svolti secondo la raccomandazione tecnica "Istruzione e formazione per utilizzatori di piattaforme elevabili" (punto 4.2.1).

Per il riconoscimento ASFP i centri di formazione devono rispettare i seguenti criteri:

5.1. Struttura e organizzazione

Le procedure di qualità per l'esecuzione dei corsi di formazione sono definite e vengono rispettate di conseguenza.

Si devono poter produrre i seguenti elementi di prova:

5.1.1. Direzione e titolarità

Fondamenti giuridici (es. statuto, atto costitutivo), informazioni sulla titolarità e un organigramma o diagramma delle funzioni con ambiti di responsabilità e di competenza.

⁶ Documenti reperibili presso ASFP (www.verbandvsaa.ch)

5.1.2. **Linee direttive e prospettiva**

Linee direttive con dichiarazione della missione e dell'offerta dell'istituzione, per la formazione di adulti, per la cultura aziendale, per l'orientamento al cliente e per la comprensione del concetto di qualità.

5.1.3. **Amministrazione**

Informazioni sull'amministrazione della sede di formazione, che garantisca lo svolgimento delle lezioni come da programma e con modalità organizzative ottimali.

5.1.4. **Assicurazioni**

Copertura assicurativa sufficiente (responsabilità civile).

5.1.5. **Responsabile della formazione**

Il centro di formazione deve avere un proprio formatore VSAA come responsabile della formazione, che è responsabile della garanzia di qualità.

5.2. Qualificazione dei formatori

Vedere FE-310.15i, sezione 10.7.

5.3. Qualificazione dei esperti di esami

Vedere FE-310.15i, sezione 10.8.

5.4. Infrastruttura

Per i corsi di formazione è disponibile un'infrastruttura adeguata. A tale scopo è prescritto quanto segue:

5.4.1. **Locali di formazione**

- Dimensione adeguata dei locali
- Luce diurna
- Vista perfetta in caso di illuminazione artificiale
- Ventilazione
- Sedute e piani di scrittura ergonomici per tutti i partecipanti
- Sussidi tecnici come puntatori, lavagna a fogli mobili, ecc.
- Protezione contro il rumore ambientale
- Locali adeguati per lavori di gruppo

5.4.2. **Spazi comuni, servizi igienico-sanitari**

Locali di soggiorno non fumatori per momenti di pausa e ricreazione/ristorazione come pure attrezzature sanitarie adeguate.

5.4.3. **Strumenti didattici/di apprendimento**

Dati relativi agli strumenti didattici/di apprendimento impiegati nel corso delle lezioni o previsti per la consegna ai partecipanti al corso

Utilizzo del libro di riferimento VSAA e delle domande dell'esame VSAA.

5.4.4. **Piattaforme elevabili**

In conformità con la FE-310.15i Sezione 5.4 e seguenti deve essere disponibile un numero adeguato di piattaforme aeree. L'istruttore deve assicurarsi che vengano utilizzate solo piattaforme aeree sottoposte a manutenzione adeguata e dotate di un bollo di servizio ASFP valido. Il manuale dell'operatore deve essere disponibile su ogni macchina.

5.5. Rapporto formatore/partecipanti alla formazione

5.5.1. **Formazione utilizzatore ed esperto tecnico**

Vedere FE-310.15i, sezioni 10.5 e 10.6.

5.5.2. Corso di formazione preparatorio

Il centro di formazione è libero di offrire un corso preparatorio adeguato. FE-310.15d Sezione 10.7.2.

5.6. Controllo qualità

Il centro di formazione dispone di un certificato di qualità valido dell'ufficio garanzia della qualità indicato da ASFP.

5.6.1. Ufficio garanzia della qualità

La ASFP stabilisce quale ufficio garanzia della qualità viene interpellato per la verifica e il rispetto delle raccomandazioni tecniche.

5.6.2. Criteri di verifica

Il controllo qualità (audit) si basa sulle raccomandazioni e sulle norme di seguito indicate.

- FE-310.15.i: Raccomandazione tecnica - Istruzione e formazione per utilizzatori di piattaforme elevabili
- FE-320.15.i: Raccomandazione tecnica - Fornitori di servizi di formazione per utilizzatori di piattaforme elevabili
- ISO 29990: Servizi di apprendimento per formazione e aggiornamento - Requisiti di base dei fornitori di servizi
- ISO 18878: Piattaforme elevabili mobili - training dell'operatore (conducente)

5.6.3. Verifica della qualificazione del personale addetto alla formazione

Le qualificazioni del personale addetto alla formazione (istruttore) sono controllate sulla base della FE-310.15i, sezioni 10.7 e 10.8.

La verifica del personale addetto alla formazione ha luogo durante la certificazione iniziale (tutto il personale addetto alla formazione del centro di formazione), le revisioni di controllo e l'ulteriore procedimento di verifica.

Il centro di formazione tiene un elenco dei corsi offerti con i dati dell'addetto alla formazione e il numero di partecipanti.

Questo elenco può essere visionato in qualsiasi momento dall'ASFP risp. dall'ufficio garanzia della qualità designato dall'ASFP.

5.6.4. Validità del certificato di qualità

I certificati di qualità dell'ufficio garanzia della qualità (punto 5.6.1) sono validi per cinque anni. La proroga richiede un ulteriore procedimento di verifica.

5.6.5. Costo del certificato di qualità

Per il certificato di qualità ASFP richiede una tariffa di rilascio e una quota annua di gestione.

6. Procedura di riconoscimento

6.1. Svolgimento

La procedura di riconoscimento per i centri di formazione è regolamentata come segue:

6.1.1. Il centro di formazione presenta una richiesta formale di riconoscimento all'ASFP. Il modulo di richiesta è reperibile presso ASFP.

- 6.1.2. ASFP invia conferma di ricevimento e inoltra la pratica all'ufficio garanzia della qualità.
- 6.1.3. Se la documentazione è completa, la verifica della qualità (audit) viene effettuata dall'ufficio garanzia della qualità secondo quanto previsto dall'ASFP (punto 5.6).
 - L'ufficio garanzia della qualità viene incaricato direttamente dal richiedente.
 - Le spese relative sono a carico del richiedente.
- 6.1.4. Se i criteri di qualità sono rispettati ed esiste un certificato di qualità valido (punto 5.6), ASFP riconosce il centro di formazione.
- 6.1.5. Se i criteri di riconoscimento non sono rispettati ASFP informa il richiedente per iscritto.
- 6.1.6. Il comitato dall'ASFP prende la decisione finale sul riconoscimento.

6.2. **Supervisione**

La supervisione dei centri di formazione riconosciuti compete all'ufficio garanzia della qualità incaricato dall'ASFP (punto 5.6.1).

- Almeno una volta all'anno viene effettuato un controllo senza preavviso.
- Le spese del controllo sono a carico dello stesso centro di formazione.

6.3. **Revoca del riconoscimento**

In caso di violazione delle raccomandazioni tecniche di ASFP, il riconoscimento può essere revocato da ASFP.

L'inosservanza ripetuta e dimostrabile dei requisiti specificati in FE-310.15i nell'Allegato 10 comporterà la revoca del riconoscimento.

7. **Dimostrazione di completamento della formazione**

Gli utilizzatori che hanno superato con esito positivo la formazione e l'esame finale ricevono un certificato secondo quanto prescritto dall'ASFP, come di seguito specificato:

7.1. **Composizione**

Il certificato attesta i seguenti dati dell'operatore:

- Nome e cognome
- Data di nascita
- Fotografia
- Logo (punto 7.4)
- Dati relativi alla formazione:
 - Nome e indirizzo del centro di formazione
 - Tipo di formazione (operatore, dimostratore, formatore)
 - Categorie (facoltativo - vedere FE-310.15i sezione 5.4)

7.2. **Rilascio**

I certificati vengono rilasciati dagli stessi centri di formazione secondo quanto prescritto da ASFP.

7.3. **Validità**

I certificati ASFP sono validi senza limiti di tempo per tutte le categorie di PLE (FE-310.15i sezione 10.1.).

7.4. **Logo**

Sul certificato è applicato il logo dell'ASFP e il logo del centro di formazione.

8. Approvazione

8.1. Comitato ASFP

Approvazione del comitato dell'ASFP del 22.08.2024.